

Repertorio n. _____

Raccolta n. _____

**CONVENZIONE INTEGRATIVA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA REP.
29516 RACC. 4048 NOTAIO ROMOLI TRA COMUNE DI PISA E SVILUPPO
NAVICELLI S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA A SCOMPUTO DI ONERI CONCESSORI
RELATIVAMENTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI CUI ALLA SCHEDA
NORMA 26.1 - UMI 2, 3, 4/A, e 4/B**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno _____ 2018, in Pisa, nella casa comunale al Vicolo del Moro n.2, avanti a me Segretario Generale del Comune di Pisa, dott.ssa Marzia Venturi, senza l'assistenza di testimoni ai quali i comparenti, d'accordo tra loro e col mio consenso, hanno rinunciato,

SONO PRESENTI

- 1) Il Sig. ***** domiciliato presso la sede comunale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Dirigente della Direzione Urbanistica del COMUNE DI PISA con sede in Pisa (PI), via Degli Uffizi n.1 (codice fiscale 00341620508), per il quale agisce e si impegna in virtù dei poteri allo stesso conferiti dall'art. 51, 3° comma della Legge 142/90, così come modificato dal T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e dall'art. 7 del Regolamento Comunale dei Contratti del Comune di Pisa;
- 2) il Sig. _____ non in nome proprio, ma in qualità di _____ della _____ con sede in _____ Via _____ n° _____, C.F e P. IVA _____ soggetto attuatore in luogo della precedente Società Sviluppo Navicelli s.p.a, e avente titolo per tutte le aree interessate dalla realizzazione delle opere di infrastrutturazione e urbanizzazione del comparto in oggetto.

Le Parti mi chiedono di ricevere questo atto al quale

PREMETTONO

- I. che in data 8 ottobre 2007 il Comune di Pisa ha stipulato convenzione urbanistica con gli aventi diritto incaricando la Sviluppo Navicelli S.p.a. quale soggetto attuatore delle opere e degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria e delle altre sistemazioni urbanistico – edilizie per l'attuazione della scheda 26.1 del RU;
- II. che la convenzione, in virtù della proroga ex lege di cui all'art.30, comma 3bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ha durata sino al 7 ottobre 2020;
- III. che in data 3 settembre 2012 la convenzione è stata oggetto di un atto integrativo ex art. 11 della L. 7 agosto 1990 n. 241 per atto pubblico a rogito del Notaio Romoli Rep. 36611 Racc. 8441, con il quale sono state rimodulate le opere di urbanizzazione e altre sistemazioni urbanistico edilizie previste nel 2007 in conseguenza della variante

urbanistica (detta terza variante) definitivamente approvata dal Comune con deliberazione consiliare n. 20 del 24 maggio 2012 al fine di consentire l'insediamento della grande struttura di vendita IKEA;

- IV. che il soggetto attuatore Sviluppo Navicelli s.p.a. tra il 2007 e il 2014 ha realizzato le principali opere di sistemazione dell'area previste nel progetto e la quasi totalità delle urbanizzazioni previste in convenzione, per l'importo di €. 1.430.000,00 per lavori insistenti sulla UMI 4A e di €. 2.200.000,00 per lavori insistenti sulla UMI 4B, per un totale complessivo pari a €. 3.630.000,00, il cui ammontare, secondo l'art. 6 della Convenzione dell'8 ottobre 2007, è scomputato dagli oneri di urbanizzazione fermi restando verifiche e accertamenti previsti dall'articolato della presente convenzione integrativa.
- V. che tuttavia la crisi della nautica e della cantieristica navale e le difficoltà connesse alla più generale crisi economica degli ultimi anni, col crollo delle quotazioni immobiliari, hanno compromesso l'equilibrio economico - finanziario del soggetto attuatore Sviluppo Navicelli s.p.a., determinandone una grave crisi finanziaria culminata nel fallimento della Società, dichiarato con sentenza del Tribunale di Pisa del 23 aprile 2015; anche se lo stato di crisi si era manifestato già dal 2014, paralizzandone di fatto l'attività;
- VI. che la Società Sviluppo Immobiliare Pisa S.r.l. ha presentato domanda di concordato fallimentare che il Tribunale di Pisa con ordinanza del 27 marzo 2018, acquisito il parere favorevole del Curatore e del Comitato dei creditori ha ritenuto di sottoporre all'esame dei creditori;
- VII. che in data 4 novembre 2005 (Direz. 19, Rep. n. 2/05 Fasc. I) è stato sottoscritto l'accordo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale numero 285 del 31 ottobre 2005, tra Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Camera di Commercio di Pisa, Consorzio "Darsena Pisana", "Sviluppo Navicelli s.r.l."(ora "Sviluppo Navicelli "S.A.T. "Navicelli di Pisa S.p.A.", "46° Aerobrigata Aerea, "Consorzio di Bonifica Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa", per la realizzazione di infrastrutture connesse allo sviluppo dell'Area cantieristica, e in forza dell'articolo 4 di tale accordo la "Sviluppo Navicelli S.p.A.", in qualità di soggetto attuatore delle U.M.I. 4A e 4B, ha versato al Comune di Pisa la somma di Euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni) a titolo di anticipazione degli oneri di urbanizzazione delle opere da realizzare nell'ambito delle U.M.I. che ha proposto di attuare, come da tabella che segue:

Sviluppo Navicelli Srl:		
Rev. 2356/2007 di Euro	215.521,63	€ 215.521,63
Rev. 3187/2007 di Euro	66.220,55	€ 66.220,55
Rev. 4935/2007 di Euro	279.000,00	€ 279.000,00
Rev. 2933/2008 di Euro	503.922,22	€ 503.922,22
Rev. 2611/2008 di Euro	441.351,44	€ 441.351,44
Rev. 4157/2007 di Euro	279.000,00	€ 279.000,00
Rev. 2612/2008 di Euro	241.984,16	€ 214.984,16

Totale versamenti	€ 2.000.000,00
--------------------------	----------------

- VIII. che nel frattempo è stata individuata un'area di proprietà del Comune per la realizzazione della Stazione Ecologica, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 5 dell'atto integrativo del 3 settembre 2012, posta a Sud dell'area del piano, in prossimità del depuratore Aurelia SUD; in data 20/12/2013, prot. 71456, è stato presentato, dalla Società Navicelli s.p.a., il progetto definitivo per la realizzazione della nuova stazione ecologica, validato da Geofor s.p.a. con nota prot. 1273 del 09/01/2014, corredato da computo metrico estimativo; successivamente la Società Navicelli s.p.a. ha presentato la SCIA n. 78 del 14 gennaio 2014, con contestuale inizio lavori; tuttavia ad oggi i lavori non risultano ancora eseguiti ed il relativo titolo edilizio decaduto; dal computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo si desume che l'importo delle opere da eseguire ammonta a € 210.928,48, più € 23.500,00 di oneri per il trasferimento dei macchinari/impianti riutilizzabili, più € 91.977,82 relativo al valore dei macchinari/impianti ancora funzionanti e/o riutilizzabili, per un totale di € 326.406,30;
- IX. che ad oggi, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel piano, risultano rilasciati i seguenti permessi di costruire con i relativi importi a scomputo ritenuti congrui come segue:
- a. P.d.C. n. 6 del 30 gennaio 2009 relativo alle opere previste nella UMI 4b e per le quali è stato ritenuto congruo a scomputo oneri un importo di € 2.680.131,89; tali opere, come risulta dalla documentazione acquisita dal Comune, sono già state realizzate per un importo di € 2.200.000,00;
 - b. P.d.C. n. 33 del 4 settembre 2012 relativo alle opere previste nella UMI 4a e per le quali è stato ritenuto congruo a scomputo oneri un importo di € 2.512.491,87; tali opere, come risulta dalla documentazione acquisita dal Comune, sono già state realizzate per un importo di € 1.430.000,00;
- X. che con deliberazione di Giunta Comunale n..... del è stata approvata la variante al piano particolareggiato che ha modificato in piccola parte le previsioni delle opere di urbanizzazione primaria come da elaborati allegati alla delibera di seguito elencati:
- PROPOSTA DI VARIANTE - RELAZIONE ILLUSTRATIVA - All_Relazione illustrativa.pdf.p7m
 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 2018 - All. A_NTA.pdf.p7m
 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 2018 – SOVRAPPOSTO - All_NTA sovrapposto.pdf.p7m
 - COMPUTO SUPERFICI A PARCHEGGIO E A STANDARDS - All. B_computo sup a parcheggio e a standard.pdf.p7m

- SUL PIANO IN VIGORE - SUL PROPOSTA DI VARIANTE - All.C_SUL piano vigente e Variante.pdf.p7m
- AREE A STANDARD PIANO IN VIGORE - AREE A STANDARD PROPOSTA DI VARIANTE - All. D_Aree a standard piano vigente e variante.pdf.p7m
- VALUTAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - All.E_Valutazione oneri urbanizzazione.pdf.p7m
- COMPARTO EST/UMI 4A E UMI 4B - PLANIMETRIA CATASTALE - Tav.4bter2018_Planimetriacatastale.pdf.p7m
- PLANIMETRIA GENERALE - STATO DI PROGETTO - Tav.5quater2018_planimetria generale.pdf.p7mtav....(da completare)
- PLANIMETRIA GENERALE E INDIVIDUAZIONE UMI - Tav.6quater2018_planimetria generale e suddivisione in UMI.pdf.p7m
- INFRASTRUTTURE A RETE: DISTRIBUZIONE ACQUA E METANO - Tav.7quater2018_infrastrutture a rete_distribuzione acqua e metano.pdf.p7m
- INFRASTRUTTURE A RETE: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Tav.8quater2018_infrastrutture a rete_illuminazione pubblica.pdf.p7m
- INFRASTRUTTURE A RETE: DISTRIBUZIONE LINEA ELETTRICA - LINEA TELEFONICA - Tav.9quater2018_infrastrutture a rete_distribuzione energia elettrica.pdf.p7m
- INFRASTRUTTURE A RETE: FOGNATURA BIANCA E NERA - Tav.10quater2018_infrastrutture a rete_fognatura nera e bianca.pdf.p7m
- UMI 4A E UMI 4B : AREE AD USO PUBBLICO - DATI URBANISTICI - Tav.12_2018_Aree ad uso pubblico Dati urbanistici.pdf.p7m
- UMI 4A E UMI 4B : AREE AD USO PUBBLICO - VERIFICA STANDARD - Tav.13_2018_Aree ad uso pubblico Verifica standard.pdf.p7m
- VERIFICA AREE PERMEABILI - Tav.14_2018_verifica aree permeabili.pdf.p7m
- PROFILI - Tav.15_2018_Profili.pdf.p7m
- INDICAZIONE AREE IN CESSIONE - Tav.16_2018_indicazione aree in cessione.pdf.p7m
- STATO DI ATTUAZIONE - Tav.17_2018_Stato di attuazione.pdf.p7m
- convenzione NAVICELLI_2018.pdf

XI. che a seguito della variante su citata, e dalla necessità di rinnovo dei titoli abilitativi citati, relativi alle opere di urbanizzazione, ad oggi non più efficaci, sono stati

predisposti i progetti esecutivi in variante rispetto a quelli rilasciati e pertanto risulta necessario aggiornare gli importi oggetto di scomputo e le relative garanzie;

- XII. che inoltre a seguito del fallimento della Società Navicelli s.p.a. e del subentro di un nuovo soggetto attuatore si rende necessario acquisire nuove polizze a garanzia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione non finite a nome del nuovo soggetto attuatore subentrato;
- XIII. che ad oggi risultano già realizzati alcuni fabbricati per i quali sono stati rilasciati i relativi titoli edilizi e per i quali non sono stati versati, in quanto oggetto di scomputo ex art. 6 della Convenzione dell'8 ottobre 2007, i relativi oneri come da tabella seguente:

Titolo abilitativo	URB Primaria €	URB secondaria €
PC n. 43 del 09/07/2009 Var. PC n. 40 del 29/9/2011	161.445,90	105.113,10
PC n. 49 del 14/07/2009	26.207,84	16.999,68
PC n. 44 del 10/07/2009	192.962,40	125.164,80
PC n. 2 del 27/01/2010 Rinn. e Var PC n.13 del 08/05/2014	220.981,02 9.803,88	143.339,04 6.359,27
IKEA pratica SUAP del 10/09/2012	1.957.500,00	978.000,00
PC n. 26 del 08/08/2013 (suap)	249.710,05	130.799,42
Totale primaria/secondaria	2.818.610,98	1.505.775,31
TOTALE generale	4.324.386,29	

Ciò posto le Parti prendono atto che sussiste un saldo negativo (acconto versato + opere realizzate – contributo dovuto e attualmente scomputato) a carico del soggetto attuatore per l'importo di €. 1.305.613,71;

- XIV. che il nuovo soggetto attuatore, in luogo della Società Sviluppo Navicelli S.p.a., si impegna al definitivo completamento delle previsioni insediative di Piano, e si pone perciò la necessità di:
- verificare lo stato di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e della altre infrastrutturazioni operando la ricognizione degli standard realizzati in funzione delle diverse tipologie di destinazione d'uso presenti;
 - riallineare le opere di urbanizzazione e le previsioni di piano ancora da attuare alle varianti nel tempo intervenute al Piano originario, approvato con delibera di C.C. n. 70 del 17.12.2001, ed in particolare con la "prima variante" di cui a delibera di C.C. n. 11 del 27 febbraio 2003, con la "seconda variante" di cui a del.re di G.C. n. 118 del 9 ottobre 2006 e n. 147 del 21 novembre 2006, con la "terza variante" di cui a delibera di C.C. n. 20 del 24 maggio 2012 e con la "quarta variante" (solo normativa) di cui a delibera di G.C. n. 13 del 17 febbraio 2015, anche al fine di raccordare le previsioni di progetto e di variante

medio tempore introdotte alle previsioni del nuovo Regolamento Urbanistico comunale, approvato con del.ne di C.C. n. 20 del 24 maggio 2017;

- introdurre alcune modeste modifiche alle previsioni d'assetto delle U.M.I. 4A e 4B al fine di consentire la loro più rapida attuazione a completamento del Piano stesso, non incidenti sulla organizzazione complessiva degli spazi e delle dotazioni territoriali, così come prevista nel vigente Piano Attuativo, varianti che dunque in ragione della loro natura sono da approvarsi secondo le modalità di cui all' art. 112 della Legge Regionale n. 65/2014;
- definire le modifiche alle opere di urbanizzazione da realizzare per il loro definitivo completamento;
- ridefinire i termini delle modalità di scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per gli interventi edilizi da realizzare nell'arco di efficacia della convenzione, introducendo la possibilità per il soggetto attuatore di operare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per tali interventi edilizi, l'esecuzione dell'attività di dragaggio del Canale di Navicelli, alle condizioni stabilite con la società pubblica di gestione *in house* del Canale stesso s.p.a. Navicelli di Pisa;
- dare definitiva attuazione alla realizzazione della stazione ecologica in ottemperanza a quanto previsto all'art. 5 dell'atto integrativo del 3 settembre 2012;

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, ad integrazione e parziale rettifica della Convenzione Urbanistica stipulata il giorno 8 ottobre 2007, così come integrata il 3 settembre 2012, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 della Legge 241/1990 ,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

Tutto quanto sopra premesso è da considerarsi e valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto. Per le parti non espressamente modificate dalla presente convenzione integrativa e dagli elaborati grafici allegati al presente atto rimangono valide ed efficaci le previsioni e le prescrizioni di cui alla convenzione del 8 ottobre 2007, di seguito chiamata "CONVENZIONE 2007", e di cui all'atto integrativo del 3 settembre 2012 di seguito chiamato "ATTO 2012".

Art. 2 - Termini di attuazione delle previsioni del Piano

La sottoscrizione della presente convenzione proroga il termine per l'attuazione delle previsioni del Piano fino alla data di efficacia della Variante al piano approvato con DCC n. 20 del 20/05/2012 pubblicata sul BURT n. 25 del 20/06/2012 ovvero fino al 19/06/2022, indipendentemente dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 3 Individuazione del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore si assume direttamente e esclusivamente, manlevando gli altri proprietari, o aventi causa, sottoscrittori della convenzione originaria, tutti gli obblighi derivati dalla CONVENZIONE 2007 e dall'ATTO 2012 nei confronti del comune di Pisa e della Società Navicelli S.p.a., come di seguito modificati e/o integrati, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante fino al loro completo assolvimento attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

E' esclusa la prova dell'avvenuto assolvimento mediante comportamento concludente del Comune, tolleranza o silenzio di quest'ultimo.

Art. 4 Opere a scomputo

Il soggetto attuatore, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 6 della CONVENZIONE 2007, dovuti per la realizzazione degli edifici privati ancora da realizzare, si obbliga a completare le opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano e descritte nei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione della UMI 4a e della UMI 4b, presentati rispettivamente ilprot. e il prot....., dal Soggetto Attuatore stesso, previo rilascio, da parte del Comune di Pisa, del/i relativo/i permesso/i di costruire a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 17, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380;

I succitati progetti risultano verificati positivamente dalla Direzione Urbanizzazione Primaria del Comune di Pisa rispettivamente:

- progetto a variante UMI 4a approvato il, per un importo totale a scomputo di €
- progetto a variante UMI 4b approvato il, per un importo totale a scomputo di €

Parte delle opere da mantenere, come da atti approvati, risultano già realizzati in conformità ai progetti approvati:

- per la UMI 4A (collaudo tecnico del) per un importo di €
- per la UMI 4B (collaudo tecnico del) per un importo di €

Il Soggetto Attuatore si impegna a completare comunque tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dai progetti approvati su citati anche qualora l'importo delle opere da eseguire superi l'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondari dovuti.

L' amministrazione comunale si impegna a valutare la possibilità che, qualora la somma dell'importo delle opere da eseguire, più i 2.000.00,00 € già versati a titolo di anticipo oneri, risulti inferiore all'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondari dovuti, lo scomputo degli oneri dovuti dal soggetto attuatore per il completamento degli insediamenti previsti dal Piano potrà avvenire, fino alla capienza degli importi, anche mediante la realizzazione da parte del soggetto attuatore stesso, con il coordinamento del Comune di Pisa e della Società Navicelli di Pisa che gestisce *in house* per il Comune il Canale dei Navicelli,

dell'attività di dragaggio finalizzato al miglioramento delle condizioni di navigabilità del Canale dei Navicelli stesso.

Art. 5 Nuove garanzie

In adempimento a quanto stabilito all'art. 16, comma 1 della CONVENZIONE 2007, il Soggetto Attuatore consegna al rappresentante del Comune di Pisa apposita polizza fidejussoria n. del rilasciata da per un importo di €....., pari all'importo delle opere di urbanizzazione, ridotto dell'importo di € relativo alle opere già eseguite come indicato al comma 3 dell'art. 16 della CONVENZIONE 2007, maggiorato del 30%, a garanzia dell'eventuale aumento prezzi.

La fidejussione ha durata non inferiore alla durata dei lavori, a far data e con efficacia dalla stipula della presente convenzione, e contiene una clausola di validità protratta fino alla cessione delle opere all'Amministrazione; in ogni caso, la garanzia fidejussoria permane fino all'autorizzazione allo svincolo effettuata dal Comune, a seguito della verifica dell'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'operatore. Le predette disposizioni devono essere contenute nelle clausole della polizza fidejussoria.

Ove l'operatore si renda inadempiente agli obblighi qui assunti, il Comune, previa diffida e assegnazione di un termine per provvedere non inferiore a 15 gg., aziona la fidejussione prestata e, qualora l'importo non sia sufficiente a completare le opere di urbanizzazione, si riserva ogni azione di rivalsa per il pieno ristoro.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 15 della CONVENZIONE 2007, per gli interventi che prevedono la realizzazione di opere di verde pubblico l'operatore è tenuto a garantire, dalla data di cessione delle aree e delle opere e per la durata di due cicli vegetativi, la manutenzione ordinaria nonché la sostituzione – se necessario- delle essenze vegetali. Per tale periodo l'operatore presterà polizza fidejussoria pari all'importo dell'intero onere di manutenzione e dell'intero costo delle essenze vegetali secondo il computo metrico del progetto definitivo. L'estinzione della polizza è comunque subordinato alla verifica del corretto attecchimento.

Art. 6 Contributi di urbanizzazione non computabili

Fermo restando quanto stabilito all'art. 7 e 10 della CONVENZIONE 2007, il Soggetto Attuatore dovrà versare il contributo per il costo di costruzione e gli eventuali oneri di urbanizzazione primaria e secondaria eccedenti l'ammontare del valore totale delle opere di urbanizzazione, della UMI 4a e della UMI 4b, tenuto conto del contributo di 2.000.000,00 € a suo tempo già versato a titolo di anticipo oneri in esecuzione dell'Accordo del 4 novembre 2005 e di cui alla premessa II della CONVENZIONE del 2007;

Art. 7 Cessioni

Il Soggetto Attuatore conferma l'obbligo di cessione gratuita al Comune e/o agli enti gestori delle aree e delle opere di urbanizzazione realizzate con le modalità previste dalla CONVENZIONE 2007, e secondo quanto modificato con la variante approvata con D.G.C. n. del/2018 di cui alla Tav n. _____ - area da cedere allegata alla delibera stessa.

Il Soggetto Attuatore si impegna e si obbliga a cedere al Comune le suddette aree libere da vincoli, pesi e ipoteche, una volta ultimate e collaudate, che ne possano inficiare la destinazione e l'uso, secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione di Piano Attuativo.

Art. 8 Stazione ecologica (art. 5 ATTO 2012)

A seguito dello smantellamento della stazione ecologica esistente all'interno dell'area del piano particolareggiato il SA conferma l'impegno di cui all'art. 5 dell'ATTO 2012, per la realizzazione della nuova stazione ecologica nell'area indicata dal Comune, secondo il progetto definitivo presentato, dalla Società Navicelli s.p.a in data 20 dicembre 2013, prot. 71456, e validato da Geofor s.p.a. con nota prot. 1273 del 9 gennaio 2014, previo deposito di idoneo titolo edilizio;

Il S.A. si impegna realizzare detta opera entro _____ dalla stipula della presente convenzione integrativa.

A garanzia della corretta realizzazione della suddetta stazione ecologica il S.A. consegna al rappresentante del Comune polizza fideiussoria n. del rilasciata da per un importo di € 424.328,19, pari a l'importo totale per la realizzazione e messa in funzione della stazione ecologica ovvero di € 326.406,30, maggiorato del 30% a garanzia dell'eventuale aumento prezzi.

Sono ammesse varianti al progetto previo nulla osta dell'amministrazione comunale e acquisizione di idoneo titolo edilizio.

Il S.A. si impegna a realizzare comunque la stazione ecologica anche nel caso in cui l'importo delle opere da eseguire superi l'ammontare previsto dal progetto già approvato.

La fidejussione ha durata non inferiore alla durata dei lavori, a far data e con efficacia dalla stipula della presente convenzione, e contiene una clausola di validità protratta fino all'autorizzazione allo svincolo effettuata dal Comune, a seguito della verifica dell'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'operatore. Le predette disposizioni devono essere contenute nelle clausole della polizza fidejussoria.

Ove l'operatore si renda inadempiente agli obblighi qui assunti, il Comune, previa diffida e assegnazione di un termine per provvedere non inferiore a 15 gg., aziona la fidejussione prestata e, qualora l'importo non sia sufficiente a completare le opere di realizzazione della stazione ecologica, si riserva ogni azione di rivalsa per il pieno ristoro.

Art. 9 Spese

Tutte le spese derivanti della presente convenzione, comprese le spese di registrazione e quanto altro, sono poste a totale carico del soggetto attuatore.